



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 483 del 30/05/2025

Oggetto:

**ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DI
PEDIATRIA MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Piana Gaia

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Preso atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 1 - 600 del 19/11/2014 e con D.G.R. n. 1 - 924 del 23/01/2015 ha approvato il programma di revisione della rete ospedaliera regionale e con D.G.R. n. 26 - 1653 del 29/06/2015 ha impartito le linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale e della rete ospedaliera, al fine di rivalutare l'offerta sanitaria regionale;

Preso atto inoltre di quanto disposto nella D.G.R. n. 114 - 6306 del 22/12/2017 (integrata dalla D.G.R. n. 27 - 8855 del 29/04/2019) avente per oggetto "*Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di assunzioni di personale*", in cui si ribadisce che l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è da intendersi nei limiti definiti nel tetto di spesa, verificando la coerenza delle assunzioni rispetto alla nuova configurazione del SSR e privilegiando le assunzioni tese a perseguire il miglioramento dei tempi di attesa delle attività chirurgiche e ambulatoriali;

Vista la D.G.R. n. 30-7328 del 31/07/2023 con cui la Regione Piemonte ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale delle Aziende Sanitarie Regionali 2022-2024 e di definizione dei relativi tetti di spesa;

Vista la deliberazione n. 651 del 10/08/2023 con cui questa ASL ha adottato il piano triennale del fabbisogno di personale 2022 - 2024;

Visto il punto 7 della parte dispositiva della D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 559 del 10/07/2024 veniva approvata la graduatoria dei candidati in formazione specialistica, relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di Dirigente Medico di Pediatria, espletato in data 28/06/2024 e veniva assunto a tempo indeterminato, tra l'altro, il candidato classificato al secondo posto della graduatoria, Dott.ssa Lucia LUCCHINI (19/08/1996), a condizione che avesse medio tempore acquisito il diploma di specializzazione;
- la Dott.ssa Lucia LUCCHINI, non essendo ancora in possesso del diploma di specializzazione, si era tuttavia dichiarata disponibile all'assunzione a tempo determinato, ai sensi della Legge n. 145/2018, e s.m.i., sino al conseguimento del diploma di specializzazione presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale ;

Visto l'art. 1, comma 547 e ss., della L. 30 dicembre 2018 n. 145, e s.m.i., prevede quanto segue:

- "*A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per*



- l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatorie separate.*
- *l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici o dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;*
 - *le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie;*
 - *i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del C.C.N.L. Area Sanità. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;*
 - *gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;*
 - *con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria”;*

Precisato che con D.G.R. n. 24-1106 del 06/03/2020, successivamente modificata e approvata con DGR n. 6-3735 del 03/09/2021, è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da parte dei medici o non medici specializzandi assunti ai sensi dell'art. 1, c. 547 e ss. della L. n. 145/2018, come modificati ed integrati dal D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019, in cui tra l'altro, è previsto che:

- L'Università degli Studi del Piemonte Orientale riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al



D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

- L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
- In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa;
- Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dall'accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che l'interessato può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;
- Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'art. 2 ter, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'Area della Sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;



- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito;
- Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;

Preso atto che:

- con nota Prot. n. 11692 del 18/02/2025 questa Azienda ha richiesto al Direttore della Scuola di Specializzazione di Pediatria dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale parere in merito alla assunzione a tempo determinato, ai sensi della L. n. 145/2018, e s.m.i, della Dott.ssa Lucia LUCCHINI;
- con nota del 23/05/2025 il Direttore della Scuola di Specializzazione di Pediatria dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale ha dato il nulla osta all'assunzione del medico specializzando, Dott.ssa Lucia LUCCHINI, ai sensi della L. n. 145/2018, e s.m.i, e dell'Accordo di cui alle D.G.R. n. 24-1106 del 06/03/2020 e n. DGR n. 6-3735 del 03/09/2021;
- il tutor di riferimento per l'attività della Dott.ssa Lucia LUCCHINI sarà la Dott.ssa Alessandra CASATI e la specializzanda, per i tempi previsti dalla legge, dovrà anche attenersi alla frequenza presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, come medico in formazione, al fine di terminare la sua formazione specialistica;

Ritenuto pertanto di assumere, a tempo determinato, ai sensi della L. n. 145/2018, e s.m.i., la Dott.ssa Lucia LUCCHINI (19/08/1996), fino alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale sopra citata;

Visti il D.P.R. n. 761/1979, il D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il D.P.R. n. 487/1994, il D.P.R. n. 483/1997, la L. n. 145/2018 e s.m.i. nonché il vigente C.C.N.L. Area Sanità

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA



- 1) **Di assumere** a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, c. 547 e ss. L. n. 145/2018, e s.m.i., in qualità di Dirigente Medico di Pediatria, per le motivazioni in premessa indicate, mediante utilizzo della graduatoria dei candidati in formazione specialistica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di Dirigente Medico di Pediatria approvata con deliberazione n. 559 del 10/07/2024, il candidato classificato al primo posto della stessa, Dott.ssa Lucia LUCCHINI (19/08/1996), fino alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, con conseguente inquadramento a tempo indeterminato da tale ultima data.
- 2) **Di precisare** che il suddetto rapporto di lavoro avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio servizio e che la Dott.ssa Lucia LUCCHINI espletterà le sue prestazioni lavorative con orario a tempo parziale (32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa) in ragione delle esigenze formative. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di entrambe le attività a cui è tenuto.
- 3) **Di acquisire** dall'interessato la documentazione prescritta (presupposto indispensabile per la stipula del contratto individuale di lavoro) compresa quella relativa alla verifica dell'idoneità fisica all'impiego, e controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione eventualmente rilasciate dallo stesso.
- 4) **di dare atto** che il posto in questione è previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022 - 2024, adottato con deliberazione n. 651 del 10/08/2023, e che l'onere economico conseguente è da imputarsi nel bilancio 2025 ai conti del personale dipendente.
- 5) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di acquisire la risorsa in questione.